



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 in data 23 giugno 2020
In vigore dal 1° gennaio 2020

INDICE

Art.	1	Oggetto del regolamento e ambito di applicazione	Pag.	3
Art.	2	Presupposto impositivo e soggetto attivo	Pag.	3
Art.	3	Soggetti passivi	Pag.	3
Art.	4	Definizione di fabbricato	Pag.	4
Art.	5	Definizione di abitazione principale	Pag.	4
Art.	6	Definizione di abitazione assimilata a quella principale	Pag.	4
Art.	7	Definizione di area fabbricabile	Pag.	5
Art.	8	Definizione di terreno agricolo	Pag.	5
Art.	9	Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli	Pag.	5
Art.	10	Base imponibile delle aree edificabili	Pag.	6
Art.	11	Riduzione della base imponibile	Pag.	7
Art.	12	Requisiti dei fabbricati inagibili o inabitabili	Pag.	7
Art.	13	Esenzione dei terreni agricoli	Pag.	8
Art.	14	Altre esenzioni	Pag.	8
Art.	15	Abitazioni locatate a canone concordato	Pag.	9
Art.	16	Detrazione per l'abitazione principale	Pag.	9
Art.	17	Aliquote e agevolazioni	Pag.	9
Art.	18	Versamenti	Pag.	10
Art.	19	Rimborsi e compensazioni	Pag.	10
Art.	20	Dichiarazione	Pag.	11
Art.	21	Funzionario responsabile	Pag.	11
Art.	22	Attività di controllo e accertamento	Pag.	11
Art.	23	Norme di rinvio	Pag.	12
Art.	24	Efficacia	Pag.	12

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, disciplina l'applicazione nel Comune di Paese dell'imposta municipale propria, decorrente dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e dal comma 777 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.

Articolo 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E SOGGETTO ATTIVO
(art. 1, c. 740, 742 legge n. 160/2019)

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti ai successivi articoli da 3 a 7, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune di Paese, comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze delle stesse.

Articolo 3
SOGGETTI PASSIVI
(art. 1, c. 743, 768 legge n. 160/2019)

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune. *(art. 540 c.c.)*
6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
7. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Articolo 4
DEFINIZIONE DI FABBRICATO

(art. 1, c. 741, lett. a, legge n. 160/2019)

1. Per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. E’ considerata parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.
4. Ai fini del comma 3, per area pertinenziale del fabbricato si intende l’area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e con questo unitariamente accatastata, funzionalmente al servizio del fabbricato stesso, priva di autonomo valore di mercato e che non incide sul “carico urbanistico” mediante la creazione di un nuovo volume.

Articolo 5
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

(art. 1, c. 741, lett. b, legge n. 160/2019)

1. Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile.
3. Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle predette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
4. L’abitazione principale, come sopra definita e quelle a essa assimilate, di cui all’art. 6, sono assoggettate all’IMU solo se accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Articolo 6
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE ASSIMILATA A QUELLA PRINCIPALE

(art. 1, c. 741, lett. c, legge n. 160/2019)

1. Per abitazione assimilata all’abitazione principale, quindi non assoggettata all’IMU salvo che sia accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, si intende:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare.

Articolo 7

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

(art. 1, c. 741, lett. d, legge n. 160/2019)

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Articolo 8

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

(art. 1, c. 741, lett. e, legge n. 160/2019)

1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso adibito, compreso quello non coltivato.

Articolo 9

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

(art. 1, c. 745,746 legge n. 160/2019)

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, come definito ai successivi commi.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
 4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
 5. Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Articolo 10

BASE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI

(art. 1, c. 746 legge n. 160/2019)

1. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale, non intendendo con il presente articolo, avvalersi della facoltà prevista dal comma 777 di attribuire efficacia accertativa a tali valori.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Il soggetto passivo che applichi ai fini del versamento IMU un valore inferiore a quello deliberato per la presenza di particolari elementi che possono incidere negativamente sul valore dell'area, quali ad esempio le ridotte dimensioni o vincoli che ne condizionano la possibilità edificatoria, o altri elementi particolarmente caratterizzanti l'area, è tenuto a dichiarare tali elementi, anche mediante presentazione di apposita perizia, che il Comune ha facoltà di valutare in sede di controllo.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è

considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente dal rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.

Articolo 11 **RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

(art. 1, c. 747 legge n. 160/2019)

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per:
 - a. i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e che, di fatto, non siano in alcun modo utilizzati. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, previa presentazione, a carico del richiedente, del parere dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso – dipartimento di prevenzione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio Tecnico, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, e, in ogni caso, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità.
Sono fatte salve le dichiarazioni già presentate ai fini ICI e IMU in precedenti annualità purchè permangano le condizioni ivi dichiarate.
 - c. le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Articolo 12 **REQUISITI DEI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

(art. 1, c. 747, lett. b legge n. 160/2019)

1. La riduzione di cui all'art. 11, lettera b. spetta soltanto se le condizioni di sopravvenuta fatiscenza non sono superabili con interventi di manutenzione.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione si considera inagibile il fabbricato:
 - a. oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - b. oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - c. diroccato, pericolante o fatiscente che presenta:
 - gravi lesioni alle strutture orizzontali e/o verticali

- privo dei necessari requisiti igienico-sanitari e sicurezza impianti o dei necessari impianti tecnologici (es: acqua, impianto fognario) purché dette condizioni non siano dipendenti dalla volontà del proprietario;
- in generale uno stato di degrado fisico strutturale che, per essere superato necessita di interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 13
ESENZIONE DEI TERRENI AGRICOLI
(art. 1, c. 758 legge n. 160/2019)

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99/2004.

Articolo 14
ALTRE ESENZIONI
(art. 1, c. 759 legge n. 160/2019)

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della legge n. 222/1985;
 - h. gli immobili concessi in comodato gratuito registrato al Comune di Paese, ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statuari. I fabbricati dati in comodato gratuito ad enti non commerciali sono esenti solo se esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività

previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi. L'esenzione di cui alla presente lettera è subordinata alla presentazione di una comunicazione da presentarsi al Comune a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione stessa. (art. 1, c. 777, lett. e legge n. 160/2019)

2. L'esenzione di cui alla lettera g. del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
 - identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
 - rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'art. 91-bis del decreto legge n. 1/2012 e successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.

Articolo 15

ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO

(art. 1, c. 760 legge n. 160/2019)

1. Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
2. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo territoriale in vigore.

Articolo 16

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

(art. 1, c. 749 legge n. 160/2019)

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo stabilito dal Consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 10 comma 1, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione si applica agli alloggi, non sociali, regolarmente assegnati dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale.

Articolo 17

ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI

(art. 1, c. 767 legge n. 160/2019)

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione o altro termine di legge, determina annualmente, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le aliquote e le agevolazioni.

2. In caso di mancata adozione delle aliquote e delle agevolazioni entro il termine di cui al comma 1, ovvero in caso di mancata pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro la data fissata da norme statali, si applicano quelle vigenti nell'anno precedente.

Articolo 18

VERSAMENTI

(art. 1, c. 761, 762, 765, 776 legge n. 160/2019)

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
3. Per l'anno 2020, in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge;
5. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a euro 2,50 annui.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. In caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti *(art. 1, c. 777, lett. a e b, legge n. 160/2019)*:
 - effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, a condizione che l'imposta dovuta risulti totalmente assolta;
 - effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri o a nome del *de cuius*, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;
 - effettuati entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per particolari situazioni.

Articolo 19

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

(art. 1, c. 164, 165, 167 legge n. 296/2006)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune effettua il rimborso della quota a proprio carico entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e, contestualmente, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno la quota a carico dell'erario che effettua il rimborso.
2. Sulle somme rimborsate dal Comune spettano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate.
3. Per la sola quota comunale, in alternativa al rimborso, il contribuente, con apposita comunicazione da presentare al Comune, può compensare le somme versate e non dovute, con gli importi da pagare a titolo di IMU in via ordinaria per le annualità successive. Qualora, successivamente, il Comune riscontri l'infondatezza o l'inesattezza della compensazione procederà al recupero degli importi indebitamente compensati.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori a quanto stabilito nel vigente regolamento per la disciplina delle entrate.

Articolo 20

DICHIARAZIONE

(art. 1, c. 769 legge n. 160/2019)

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, quando prevista, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI in precedenti annualità, in quanto compatibili.
3. Gli enti non commerciali, ai sensi del comma 770 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, presentano la dichiarazione ogni anno, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 21

FUNZIONARIO RESPONSABILE

(art. 1, c. 778 legge n. 160/2019)

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 778 della legge n. 160/2019.

Articolo 22

ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

(art. 1, c. 161, 162, 167 legge n. 296/2006)

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.
2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio

delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile.

3. A seguito delle attività di cui al comma 1, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
5. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.
6. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.

Articolo 23 NORME DI RINVIO

1. Per l'applicazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti.
2. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni.
3. Si applicano gli strumenti deflativi del contenzioso disciplinati nel vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche che dovessero essere approvate da successive disposizioni di legge.

Articolo 24 EFFICACIA

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2020.